

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

C
4473

MSR51094 ~~55~~

**SINDACATO PROVINCIALE E COMMISSIONI REALI
DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI
DI FERRARA**

OSSERVAZIONI
SUL PROGETTO DEL LIBRO PRIMO
DEL CODICE CIVILE



FERRARA
PREMIATA TIPOGRAFIA SOCIALE
1932

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

C
4473

MSR51094 SIS

OSSERVAZIONI D'ORDINE GENERALE

E SULLE PRELEGGI

Gli avvenimenti verificatisi nello scorcio del vecchio secolo e nel primo trentennio del nuovo hanno imposta la necessità di rivedere le leggi principali e fondamentali dello Stato adeguandole ai nuovi bisogni e alle nuove energie operanti nella vita nazionale.

E per tanto il patrio Governo nella vasta opera di riforma legislativa ha posto mano anche al Codice Civile del quale vien pubblicato il Progetto del Libro Primo, che racchiude audaci ed utili innovazioni rispetto al Codice ora vigente.

Questo libro primo comprende 581 articoli delle cosiddette preleggi-Disposizioni sulla Pubblicazione Interpretazione ed applicazione etc.; che nell'attuale Codice sono 12; riproduce in gran parte il titolo primo vigente Codice, integrato da altre disposizioni ora racchiuse nel Libro terzo del Codice Civile, nel Codice di Proc. Civile, in leggi speciali (legge 27/5 1929 N. 847; ordinamento Stato Civile Legge 15/12/1865 N. 2602, Legge 9-3-1928 N. 383; Legge 24/6/1929 N. 1159; Regol. Poliz. Mortuaria 25/7/1892 N. 4448), nel Codice di Marina Mercantile e suo Regolamento, Disposizioni che in massima parte molto opportunamente vengono trasferite nel Codice Civile. Il primo libro tratta Delle Persone e si suddivide in Tredici titoli; Delle Persone Fisiche; delle Persone Giuridiche; Del Domicilio e della Residenza, Degli Assenti; Della Parentela e dell'Affinità; Del Matrimonio, Della Filiazione; Dell'Adozione; della Patria Podestà; Delle Tutele e dell'Emancipazione; Dell'interdizione; inabilitazione infermità di mente generale; Degli atti dello Stato Civile. La Commissione del Sindacato e degli Ordini Forensi della Provincia di Ferrara, pur altamente apprezzando l'opera riformatrice, ed il progetto, ha fatto alcune osservazioni, ai titoli II, VI, VII, IX, X e XI fortemente consigliate da lunga pratica di esercizio professionale; da ragioni di alta moralità e anche da amor patrio profondamente e sinceramente sentito.

In verità bisogna pur ben dire che il progetto in alcuni suoi punti, non è che porti solamente una disillusione a coloro che da tempo attendevano l'opera riformatrice e semplificatrice di una legge non più rispondente agli sviluppi civili dei tempi, rivelatasi a volte di difficile ed incerta applicazione, vana negli effetti: bensì in alcuni punti del progetto, l'opera riformatrice è contraria ai voti lungamente vagheggiati. Ad esempio, mentre sarebbe desiderabile l'abolizione di distinzione a volte impossibili e di alcuna utilità se non dannose e riunire in unico istituto quegli attuali dell'interdizione e dell'inabilitazione, il progetto invece li mantiene e li aumenta con l'aggiunta della minore età prorogata, trattandone con molte varie disposizioni ed articoli, di cui taluni possono completamente eliminarsi: in complesso non pare che il progetto si indirizzi in pratica a raggiungere quell'alto scopo voluto dall'Insigne Relatore Prof. Vivante di rafforzare l'Istituto della Patria Potestà, il cui esercizio viene invece inceppato e reso difficile a volte con norme non ben precise.

Per lo incontro sono altamente lodevoli le norme precise e certe che trattano delle Persone Giuridiche, delle Associazioni, delle Fondazioni, dei Comitati, con un titolo speciale. E' il momento appunto di esprimere l'opinione che più di esigere una piena ed assoluta riforma, il nostro vigente Codice Civile si presenti, nella sostanza, atto a disciplinare le esigenze della nostra vita e dei nostri rapporti, purchè sian chiarite secondo gli orientamenti più consolidati delle Supreme Magistrature alcune disposizioni che per la forma, la dizione, e l'applicazione han dato luogo a furiose e dannose liti; sia semplificato qualche istituto; sian riuniti in uno solo e rafforzati altri, e introdotte nel Codice Civile disposizioni di Leggi speciali, che per la grande importanza che esercitano e per la connessione della materia, trovano più propria sede nel Codice Civile.

Ed è proprio pregio del Progetto questa riunione delle varie Leggi e disposizioni che hanno stretta attinenza col Codice.

Per converso è a rilevarsi quella che sembra una grave lacuna creata dal disposto dell'art. 132 il quale ordinando che matrimonio celebrato davanti al Parroco o al Ministro del Culto Cattolico è regolato in conformità delle Leggi che lo concernono, pare rinviare ad una legge che è fuori del Codice stesso e fuori dalle Leggi dello Stato, mai promulgata nel Regno, ed in contrasto a quanto fu disposto nelle preleggi e svolto nella relazione del Prof. Venzi, per cui nessuno è obbligato a conoscere Leggi diverse da quelle del proprio Stato. Così per restar nello Istituto del Matrimonio

è consigliabile che la innovazione portata dall'art. 117 del Progetto (Matrimonio in imminente pericolo di vita) sia contenuta entro più ristretti limiti, sia in qualche modo ordinata la pubblicazione del matrimonio eseguito, nella forma delle pubblicazioni (art. 108 e segg.) perchè possono averne notizia gli aventi interesse a fare opposizione; che il giuramento degli sposi sia seguito da qualche accertamento che non esistano fra loro impedimenti, dopo di che il matrimonio potrà dirsi definitivo. E' sommamente utile e morale la disposizione, ma è opinione che questa richieda più scrupolosa disciplina. Del pari l'art. 120 (contenuto dell'atto di opposizione) pel modo onde è stillato e pel suo contenuto è preferibile trasferirlo nel Codice di Proc. Civile; ed il 129 (Matrimonio per Procura) eliminarlo o ridurlo a casi da prevedersi tassativamente, in vista dei gravi inconvenienti cui può dar luogo un matrimonio per procura e a l'importanza del matrimonio. E così ancora poichè per la diersa della famiglia non è ad augurarsi che la nostra Legge ospiti l'infausto divorzio, e perchè il matrimonio è pur sempre quella unione indissolubile di persone che trae origine dalla natura ed è disciplinata dalle immutabili, eterne, ed inviolabili leggi di questa, è da augurarsi che il nuovo Codice nell'art. 132 del progetto tassativamente indichi le cause di nullità del matrimonio di molto riducendo quelle del diritto canonico, secondo l'applicazione che di questo si viene facendo. E ciò sempre che non si preferisca eliminare la disposizione pur lasciando che la celebrazione avvenga nelle forme odiername e recentemente seguite dai Cattolici.

Per queste considerazioni non si approva la disposizione dell'art. 20 delle preleggi in quanto possa avere effetto ed incidere nei rapporti e nelle cause di famiglia e di stato nelle persone. D'altronde non è chi non veda come sia da allontanarsi l'evento che cittadini della stessa Nazione e dello stesso Stato nella disciplina dell'Istituto familiare, che è base, nucleo e presupposto della Nazione, debbono essere regolati e disciplinati, a cagione delle diversità delle libere confessioni religiose da norme diverse che produrrebbero una divisione alla compagine della famiglia.

Il che mentre da un lato non è consono con le tradizioni e col grado di evoluta civiltà di nostra gente è sommamente pericoloso venendo lo Stato proprio nell'Istituto del matrimonio ad abdicare alla Podestà legislativa.

Le preleggi non dan luogo ad altre osservazioni ove non si rilevi con giusto orgoglio e compiacimento l'opportuna abolizione fatta nell'art. 1

sostituendo alla dizione che leggi divengono obbligatorie in *tutto* il Regno l'altra nel *Regno*.

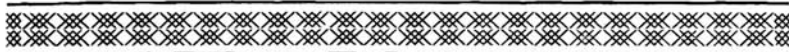
Pare infine che alcune disposizioni del Libro primo racchiudendo norme morali o filosofiche non trovano opportuna sede nel Codice; oppure siccome racchiudono principii di ragioni e di diritto comune e naturale vadano eliminate: come ad esempio l'art. I che definisce l'uomo soggetto di diritti dalla nascita fino alla morte. Al par dell'uomo sono tali gli Enti, le eredità giacenti, i Comuni le Associazioni; etc, e per egual durata; e la disposizione questi enti trascura. Nè per l'uomo vi ha ragione di specifica norma quando l'art. 2 stabilisce le riserve di diritto a favore dei concepiti; il Curatore al ventre pntroppo è stato mantenuto, le altre disposizioni del progetto ottimamente fin da questo primo libro sono indirizzate ad eliminare inconvenienti ed incertezze cui han dato luogo alcune disposizioni del Codice attuale. Nè l'uomo nella nostra civiltà è stato mai considerato nè riesce possibile considerarlo, come oggetto anzicchè soggetto di diritto.

Anche l'art. 2 per altro va modificato riferendolo al nascituro piuttosto che al concepito ove non si riferisca pur questo eliminare stante che tutto quanto forma riserva di diritto o diritto del nascituro o concepito, in parte già trova regolamento e disciplina in questo libro primo del Progetto ed in altra parte dovrà trovarlo nel Codice laddove questo si occuperà della proprietà in generale e in particolare.

In complesso il Progetto del Nuovo Codice merita alta lode perchè è frutto dello studio profondo di menti elettissime ed è merito del nostro Governo aver affidato ad esse il compito arduo o difficile di eseguire l'invocata revisione di una legge tanto basilare dello Stato.

Le osservazioni e proposte che seguono vogliono portare il proprio contributo alla grande opera e suonano riconoscenza e plauso a Chi si è accinto ed ha intrapresa con seria fermezza di propositi e con operosa fattività l'azione riformatrice delle leggi che vogliono essere adeguate alle necessità e ai bisogni dei tempi e degli uomini.

Lo interessamento della Commissione Sindacale, Ordini e Consigli Forensi la Provincia di Ferrara dimostrano quanto sentito sia il convicimento, viva l'onesta ambizione, incrollabile il proposito di conservare nel corso dei secoli il posto di maestra di diritto alle genti che l'Italia si conquistò nella sua millenaria civiltà.



TITOLO II.

DELLE PERSONE GIURIDICHE

Uno dei principali meriti del progetto del nuovo codice è certamente quello di aver dedicato uno speciale titolo (secondo del libro I.) alle persone GIURIDICHE, che, si può dire, mancava quasi completamente in quello vigente, se si eccettuano pochi articoli che se ne occupano quasi di trasfondo: mancava insomma una vera e propria classificazione regolata da norme speciali, che invece nel progetto sono dettate con profonda dottrina e pari chiarezza.

Il Cap. I. concerne *le disposizioni generali*.

Le persone giuridiche sono considerate, alle pari di quelle fisiche, come enti REALI ad ogni effetto giuridico e vengono come tali riconosciuti in modo da essere capaci di pubblici poteri e di diritti, tanto che possono godere, come le fisiche, di ogni diritto civile purchè (come dispone l'art. 14) non ABBIANO come presupposto l'esistenza della persona FISICA. È lodevole la netta separazione tra l'ente ed i singoli, sia in ordine ai beni, sia in riguardo alle responsabilità.

L' art. 13 nettamente distingue le persone giuridiche (stato, provincie, comuni, istituti pubblici civili ed ecclesiastici legalmente riconosciuti) dalle ASSOCIAZIONI DI PERSONE che possono essere riconosciute come persone giuridiche, mediante la REGISTRAZIONE da farsi secondo le norme del cap. 4.

Il progetto distingue opportunamente le associazioni dalle FONDAZIONI. Per queste ultime, che comprendono anche quelle di natura ecclesiastica, è a rilevare che il loro riconoscimento potrà forse ricondurre a quella mano morta che le passati leggi vollero ABOLIRE per ragioni di alta finalità. Forse potrebbero le nuove disposizioni dar luogo a qualche dubbio al riguardo. Per queste corporazioni infatti, a mente dell' art. 13, basta che « i patrimoni siano « destinati in maniera autonoma ad un determinato scopo », secondo le norme stabilite nei successivi art. 26, 27 e 28.

L' art. 28 però consente che per ASSICURARE, col rispetto della volontà del fondatore il conseguimento della finalità a cui questi ha mirato, l' autorità GOVERNATIVA possa nell' atto d' approvazione, MODIFICARE l' atto costitutivo anche destinando i beni a scopi AFFINI. Veramente parrebbe più opportuno limitare tale modifica ai soli casi nei quali non sia POSSIBILE CONSEGUIRE LE FINALITÀ prescritte dal fondatore. Finchè ciò è possibile non dovrebbe ammettersi modificazione alcuna alla volontà del disponente. Inoltre, resta a vedere se tale modifica, in quest' ultimo caso, dovesse deferirsi piuttosto che all' autorità governativa a quella GIUDIZIARIA, o quanto meno sottoporla al parere del Consiglio di Stato.

L' art. 27 parla genericamente di FINALITÀ senza precisare in quali casi essa possa non venire approvata dalla competente autorità. Parrebbe conveniente circoscrivere que-

sto illimitato potere, specificando i motivi, pei quali potrà essere negata l'approvazione stessa.

D' accordo, che il riconoscimento della personalità giuridica debba accordarsi unicamente dall' autorità GOVERNATIVA e che esso debba avvenire a seguito della prescritta REGISTRAZIONE, per modo che ogni interessato possa avere NOTIZIA dell' esistenza della persona giuridica riconosciuta, consultando il registro che sarà conservato presso il Tribunale, secondo gli art. 37 e 38. Il quale ultimo prescrive inoltre, che per ottenere tale registrazione occorre presentare l' istanza all' autorità governativa, tantochè la registrazione è conseguente all' APPROVAZIONE, la quale *sola* può autorizzare la registrazione stessa. E quindi finchè non intervenga detta approvazione il costituente la fondazione può, a senso dell' art. 16, REVOCARLA, come lo possono anche i di lui eredi, se autorizzati.

Seguono le disposizioni particolari relative alle *associazioni* contenute negli art. 20 e seg.

Tra queste, ha notevole importanza quella dell' esclusione DEGLI ASSOCIATI che PUÒ AVVENIRE PER GRAVI MOTIVI. Ci sembra però che la norma sia un po' troppa GENERICA e che occorresse di meglio PRECISARE in quali casi l' interessato, potrà ricorrere, specificando il tribunale territoriale, ove ha la sede l' ente, ED I CASI di ricorso, specie se l' esclusione risultasse deliberata *colposamente*, o *dolosamente*.

Approvandosi dette disposizioni resterà completamente abrogata l' attuale legge del 5 giugno 1850 che regola i modi d' acquisto di beni stabili dietro autorizzazione? Sarebbe opportuno dichiararlo in modo esplicito, o dare qualche norma precisa, in proposito.

Anche l' art. 14 pare troppo generico e che convenga

COMPLETARLO per evitare, in pratica, incertezze pericolose, anche in casi nei quali, come dice detto articolo, gli acquisti non venissero approvati e dovessero RITENERSI NON VALIDI.

Da approvarsi sono le norme contenute negli art. 29 e seg.ti concernenti la ESTINZIONE delle associazioni e fondazioni.

Il Cap. 5. riguarda le associazioni di FATTO ed i comitati e contiene provvide disposizioni da tempo invocate nella pratica, avendovi fin qui supplito alla meglio la giurisprudenza, specie per la loro RAPPRESENTANZA in giudizio, il che ha dato luogo, com'è noto, a continue incertezze ed a gravi controversie. Oggi dette associazioni, potranno, in base all'art. 43, agire in giudizio od esser convenute in persona dal presidente, ed i terzi potranno far valere in suo contesto i loro diritti verso l'ente, o solidalmente contro le persone che abbiano agito in nome della associazione, anche se non ha conseguita la personalità giuridica. Quali persone (almeno par di dover inferirne) risponderanno anche in PROPRIO.

A questo riguardo però, occorreranno disposizioni transitorie per tener distinte le obbligazioni incontrate dopo l'entrata in vigore di questa saggia norma, da quelle assunte antecedentemente, anche perchè vi saranno obbligazioni d'indole CONTINUATIVA, alle quali converrà di provvedere. Il rigore però di detta disposizione allontanerà forse *i migliori* dall'accettare le rappresentanze di comitati, circoli, club ed altri congeneri associazioni, non potendosi dissimulare che l'assunzione di tale rappresentanza costituisce un temibile pericolo.

Del resto la prescrizione è lodevole, necessaria ed encomiabile, perchè tronca FASCISTICAMENTE le incertezze

e perplessità che fin qui hanno regnato in questo campo così vasto e di frequente applicazione.

Degni pure di encomio gli art. 47 e 48 che prevedono il caso di *abusi* nell'erogazione dei FONDI RACCOLTI e discioglimento del comitato con relativa devoluzione di fondi. La nomina dell'amministratore ivi prevista, dovrà forse esser completata, in altra sede, con prescrizioni e modalità più specifiche, onde l'opera sua riesca praticamente utile ed efficace. Sarebbe pure opportuno *specificare* l'autorità giudiziaria, a cui gli art. 47 e 48 si richiamano, e se sia, sempre e per qualunque valore, il Tribunale del luogo ove fu nominato o funziona il comitato.

Chiudiamo queste brevi note proponendoci un dubbio, che forse merita di essere risolto, ed è questo.

La legge sulla pubblica beneficenza 17 luglio 1890 N. 6972 all'art. 2 *esclude* dalle istituzioni di beneficenza i *comitati di soccorso* ed altre *istituzioni temporanee* ivi enumerate, dichiarandole soggette (quelle di cui alla lettera a) alla sorveglianza dell'autorità POLITICA a fine di impedire ABUSI dalla pubblica fiducia.

Ora, entrando in vigore le disposizioni contenute nel nuovo codice, si intenderanno abrogate le norme testè riferite?

TITOLO VI.

SUL MATRIMONIO

Non si approva, come si dirà in appresso, la duplicità non tanto del rito quanto delle legislazioni e giurisdizioni cui vanno ad essere soggetti i cittadini italiani a seconda che contraggono matrimonio canonico o civile

Ma pur ammettendo si voglia mantenere la duplicità o molteplicità dei riti (civile - canonico - acattolico) e la duplicità delle legislazioni e giurisdizioni, non si vede il motivo per cui un codice nuovo, riformatore di precedente, che dovrebbe essere il più completo possibile e lasciare il meno che si possa al di fuori di esso, debba ancora contenere un rinvio ricettizio (art. 132 e segg. Capo VI) a norme che sono in una legge speciale ossia quella 27 maggio 1929 n. 847 la quale concerne espressamente l'applicazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio. Il Progetto del nuovo Codice riporta sotto il suo Capo 2. le norme del Capo 1. di detta legge; e perchè non devono riportarsi le norme del Capo 2. della legge stessa le quali concernono la materia della «trascrizione» del matrimonio religioso nei registri dello Stato Civile, di tanta importanza perchè appunto costituisce l'atto essenziale per l'attribuzione degli effetti civili al matrimonio canonico?

Non pare quindi che basti l'art. 134 del Progetto, ossia il puro richiamo alla trascrizione, ma sembra invece che sotto il detto Capo VI. del progetto stesso dovrebbero trovar posto ed essere riportate le norme che disciplinano le modalità della trascrizione ed i casi in cui si debba o no farvi luogo, così come sono precisati nella legge speciale, la quale verrebbe implicitamente abrogata. Fa specie il pensare come dal momento che al matrimonio religioso si è voluto conferire dignità ed effetti civili e si è, come tale, inserito (assieme quindi alle norme di diritto canonico che lo regolano) nel sistema generale del diritto positivo italiano, debbasi poi ora per sapersi quando, e come, siano o no da riconoscere gli effetti civili andare alla ricerca delle relative norme fuori del Codice, in leggi speciali. Il che inoltre non farà che perpetuare le discussioni intorno alla natura ricettizia o non

ricettizia del rinvio compiuto dal succitato art. 132 del Progetto, già cominciate col rinvio fatto dall'art. 34 del Concordato e della stessa legge 27 maggio 1929 al diritto canonico.

* * *

Ed abbiamo detto del matrimonio cattolico (e non anche acattolico regolato dell'altra legge speciale 24 Giugno 1929 n. 1159) perchè la religione cattolica è «religione dello Stato» e quindi i matrimoni cattolici formeranno la maggior parte dei casi onde per quelli acattolici ben potrà ugualmente continuare a sussistere il regolamento nella legge speciale.

Ma, come si è detto sopra, ciò che non si approva ancora è la duplicità, non tanto del rito che poco importa, quanto della legislazione e giurisdizione cui vanno ad assoggettarsi i cittadini della stessa Italia a seconda che contraggono matrimonio civile o canonico.

Ciò indubbia l'unità, e non soltanto dottrinale, dell'istituto: e le diversità, poichè effettivamente ve ne sono, di regolamento dell'uno o dell'altro matrimonio specie per le cause di scioglimento, possono benissimo indurre i cittadini a scegliere tra la celebrazione dell'uno o dell'altro. Ad es.: pel diritto canonico (canone 1067) la sterilità nec dirimit nec impedit matrimonium, per l'art. 142 del Progetto invece la impotenza di generare che sia perpetua, anteriore e cognita, può proporsi come causa di nullità. Ancora pel canone 1119 il matrimonio fino a che *non è stato consumato* è facilmente sciolto per dispensa pontificia o ipso iure attraverso il voto solenne; nel Progetto una norma siffatta non c'è.

Perchè fornire la possibilità di questa concorrenza fra i due matrimoni? Se, come dice la stessa relazione ministeriale alla legge 28 Maggio 1929 succitata, non devono sussi-

stere differenze tra la legge civile e l' ecclesiastica in materia di matrimonio, e ciò è possibile con un delicato lavoro di adattamento e coordinamento, è ovvio quanto gioverebbe anche al prestigio della legislazione nostra matrimoniale il raggiungere un concetto unitario a riguardo del negozio giuridico matrimonio eliminando le differenze di ogni genere per modo che non ostante gli incitamenti ai cattolici di contrarre il solo matrimonio religioso, contenuti nelle istruzioni della Congregazione di disciplina dei Sacramenti, possa riescire perfettamente *indifferente* ai cittadini, in tutto e per tutto, contrarre l' uno o l' altro matrimonio.

In definitivo si esprime il parere che debba essere eliminato il contrasto esistente fra l' art. 6 delle Disposizioni sulla pubblicazione ecc. («Lo stato e la capacità delle persone e i loro rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato a cui esse appartengono») e l' art. 152 che stabilisce che il matrimonio celebrato avanti al Parroco o ad altro Ministro del Culto Cattolico è regolato in uniformità delle leggi che lo concernono. Contrasto da eliminarsi trasferendo nel nuovo Codice Civile le opportune disposizioni del Diritto Canonico.

TITOLO VII.

Capo I. - FIGLIAZIONE LEGITTIMA

Art. 275 - Parrebbe opportuno un chiarimento od ampliamento dell' art. 275, (in rapporto agli articoli precedenti) comprendendo nell' azione di contestazione e regolando anche il caso di nascita della prole dopo il 300^o giorno susseguente alla morte del marito.

Capo II. - FIGLIAZIONE ILLEGITTIMA

E' in questa parte che si trovano le più profonde innovazioni tendenti - per direttiva fondamentale - a diminuire il numero dei figli di ignoti, integrando i benefici conseguenti al riconoscimento del matrimonio religioso, ma proteggendo però la santità del matrimonio e della famiglia legittima dalle conseguenze di una eccessiva pietà verso la prole disconosciuta.

Riguardo ai figli adulterini in seno alla Commissione Redattrice è stata anche sostenuta la opportunità di estendere la possibilità di riconoscimento di quei figli risultanti adulterini in seguito al disconoscimento del padre legittimo. La maggioranza ha ritenuta l'inopportunità. Si crede invece che l'inclusione della possibilità del riconoscimento da parte della madre adultera senza altri discendenti legittimi o legittimati, sia da raccomandarsi (quello del padre non può che rientrare negli altri casi dell' art. 279) poichè il danno morale al marito offeso è già completo col disconoscimento, e non potrebbe più giustificare la minorazione del figlio adulterino.

Può essere richiesta la dichiarazione di paternità e possono essere fatte indagini a tal fine da parte dei figli che possono essere riconosciuti, (salvo che per gli incestuosi) e dei loro discendenti legittimi. E' questa l'innovazione più coraggiosa e più provvida perchè più sentita ed auspicata, di questa parte del Progetto, date specialmente le cautele da cui è stata circondata (art. 299-315), notevole quella per cui è impedita l'azione se la madre al momento del concepimento aveva cattivi costumi o rapporti con altri.

L'art. 299 ne specifica i casi. Quello indicato al N. 3, potrebbe essere opportunamente soppresso, come del resto

ha opinato la minoranza della Commissione Redattrice. Quando infatti il precedente riconoscimento sia stato annullato per violenza, raggiro od errore, non si comprende come possa il figlio — anche se non sia stato l'agente dell'impugnativa —, chiedere poi la dichiarazione di paternità, o in ispregio della regiudicata od in mancanza di elementi indicativi della paternità risultata da giudizio di impugnativa.

Poichè inoltre il N. 5 prevede il caso del possesso di stato del figlio naturale, sembra opportuna una modificazione della definizione dell'art. 300, estendendosi congruamente la casistica, ma dandovi carattere tassativo, data la delicatezza della materia.

Può osservarsi inoltre che, dato il silenzio dell'art. 299 e la lontananza e la differenza di dizione (ricerca) dell'articolo 315 sarebbe opportuno che il chiarimento della prima parte di tale articolo sia trasportato nell'art. 299, facendolo cominciare con « Le indagini e l'azione » in quanto la limitazione alla « ricerca » dell'attuale art. 193 non ha più ragion d'essere.

* * *

Nel loro complesso, gli Istituti inseriti nei titoli VII. e VIII., risultano lodevolmente costruiti e regolati.

La commissione riassume i suoi rilievi proponendo :

1.) Che sia data possibilità di riconoscimento alla madre adulterina, del figlio disconosciuto dal padre legittimo e quando la riconoscente non abbia figli legittimi o legittimati o discendenti da essi (tesi Segrè); poichè in tal caso la maggiore offesa al marito è stata inferta col disconoscimento ed il pericolo dell'iniqua offesa non può più essere ostativa a rimediare la minorazione dell'adulterino ;

2.) Che sia soppresso il caso di possibilità di azione per riconoscimento, di cui al N. 3 dell'art. 299, in quanto, qualora un precedente riconoscimento sia stato annullato per violenza, raggiro od errore, non si comprende come possa il figlio - anche se non sia stato l'agente dell'impugnativa - agire per dichiarazione o contro la regiudicata, od in mancanza di elementi positivi emersa dal precedente giudizio.

3.) Che agli effetti del N. 5 dell'art. 299, sia variato il testo dell'art. 300, dando alla sua enumerazione carattere tassativo - imprescindibile per la delicatezza della materia - anche se del caso estendendone la casistica;

4.) Che i due primi alinea dell'art. 315 siano trasportati - con le opportune varianti - nell'art. 299, in chiarimento di esso. Infatti i due alinea suddetti servono soprattutto a limitare l'applicazione dell'art. 299, che però seguono e dal quale troppo distano; mentre d'altra parte il concetto della « ricerca », necessario ed a sè stante nel C. C. (articolo 193) che nega l'azione di riconoscimento della paternità, non ha più ragion d'essere come istituto autonomo nell'attuale progetto; così può bastare che nell'art. 315 si regoli l'azione più limitata per alimenti, estendendola come al 3.^o alinea dello stesso.

TITOLO IX. - X. - XI.

PATRIA PODESTÀ - TUTELA ED EMANCIPAZIONE - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE

In via preliminare la Commissione osserva che se il progetto pecca in qualche cosa è di essere un po' troppo analitico, di non avere conglobato in minor numero di titoli,

di capi, e di articoli la materia di alcuni istituti del codice in modo da permettere quali disposizioni generali per tutti questi istituti, l'applicazione di eguali norme. E ciò in modo ed al fine di rendere la legge più spedita che sia possibile imprimendole quel carattere che suol chiamarsi stile fascista. Così ci sembra che l'istituto della Emancipazione dovesse essere soppresso per le ragioni che esporremo trattando dal Capo II. del Tit. X.; che l'inabilitazione sia parificata alla interdizione e alla infermità di mente in generale riguardo le facoltà d'agire in materia d'interessi e ove del caso anche riguardo la cura della persona non trovando abbastanza giustificata nei suoi effetti la distinzione fra atti di ordinaria amministrazione e quelli che la eccedono, sostituendo alle varie denominazioni di questo istituto quello della Inabilitazione od altro che si ritenesse più proprio; che da eguali norme potessero essere regolate la patria podestà e la tutela per quanto riguarda sia la facoltà d'agire in rappresentanza del figlio o del pupillo in materia d'interessi che per la cura della persona; che nell'uno e nell'altro istituto potesse essere attribuito al genitore e al tutore una maggiore libertà d'azione sia per la dignità stessa degli istituti che delle persone chiamate ad esercitare le relative funzioni. Ciò tanto più che non mancano sanzioni per coloro che non le esercitassero con la dovuta capacità e coscienza. Ciò premesso passiamo all'esame dei singoli titoli.

TITOLO IX.

DELLA PATRIA PODESTÀ

(Relatore Prof. Bonfante)

Il progetto ha inteso, dice il relatore, di rinforzare l'istituto della patria podestà; con esso la disciplina della

famiglia e provvedere in pari tempo alla maggior tutela della prole.

Per accelerare poi i provvedimenti per tale tutela e specialmente a favore dell'infanzia si è sostituito la competenza del giudice tutelare a quella del Tribunale Civile e del suo Presidente, eccezione fatta per la competenza del Presidente dall'art. 372 e per quella del Tribunale, dagli articoli 373 - 375, con esclusione del Pubblico Ministero salvo i casi degli articoli 372 - 374, con abolizione del Consiglio di famiglia in ogni caso e col semplice parere dei parenti più prossimi nel caso dell'art. 395.

Varie sono le innovazioni apportate al cod. vigente del progetto sia sotto forma di disposizioni nuove, sia di varianti a quelle del codice, sempre in relazione ai concetti fondamentali di cui sopra fra le quali le più importanti sono la decadenza e la sospensione dalla patria podestà, il pareggiamento della condizione dei coniugi in caso di seconde nozze e di convivenza quasi maritale del coniuge superstite con persona non unita in matrimonio e la lontananza del padre.

La materia della patria podestà nel vigente codice è contenuta in 20 articoli dal 220 a tutto il 239 e nel progetto in 25 dal 367 a tutto il 401.

Nel progetto non portano richiamo a quelli del codice gli articoli 368 - 370 - 380 - 384 - 386 - 387 - 388 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 399 - 400.

Tali articoli dovrebbero quindi rappresentare tutti altrettanta materia non contemplata dal Codice; ma alcuni di essi invece se non la riproduzione esatta sono, almeno per l'oggetto, in relazione a quella del codice, sia pure con ordine diverso, e con qualche variante.

* * *

Riguardo i vari articoli del progetto che sono ragione di queste note osserviamo quanto segue. L'art. 367 primo comma pel quale, come pel codice (220), il figlio, qualunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i propri genitori e l'art. 368 (nuovo) pel quale la cura del figlio e l'ordinaria vigilanza sono esercitate da ambedue i genitori, oltre che non si riferiscono esclusivamente alla patria podestà, potrebbero considerarsi superflui trattandosi di precetti morali che dovrebbero ritenersi insiti nel cuore umano e d'altra parte sono implicitamente contenuti nelle successive disposizioni relative alla loro inadempienza.

Tanto il progetto (art. 269) che il codice (art. 220) distinguono la patria podestà dal suo esercizio.

Tale distinzione non appare molto chiara in quanto la patria podestà non sembra avere contenuto indipendente dal suo esercizio.

Opportuna è invece la diversità di dizione per la quale secondo il codice (art. 220) durante il matrimonio la patria podestà è esercitata dal padre *e se egli non possa esercitata dalla madre* e sciolto il matrimonio viene esercitata dal genitore superstite; mentre secondo il progetto tal podestà viene esercitata dalla madre dopo la morte del padre *e negli altri casi stabiliti dalla legge*. Opportuna si è detto la diversità di dizione; sia perchè secondo il progetto, il matrimonio può essere sciolto indipendentemente dalla morte del padre; sia perchè l'espressione *non possa* è troppo vaga e potrebbe non comprendere i casi di interdizione e di inabilitazione nella quale materia il codice non ha alcun accenno particolare al passaggio della patria podestà; sia perchè il progetto, oltre i casi di interdizione e di inabilitazione con-

templa specificatamente tutti i casi in cui si verifica il passaggio della patria podestà indipendentemente dalla morte.

* * *

Fra questi casi, quello della lontananza dal padre od altro suo impedimento è contemplato dall' art. 370 del progetto (I. Comma). Però in tale caso la madre non può prendere provvedimenti gravi in materia di vigilanza ed educazione e compiere atti di amministrazione *se non quando la lontananza e l'impedimento abbiano un carattere duraturo*.

Tale disposizione può essere considerata giusta riguardo i provvedimenti gravi in materia di vigilanza ed educazione.

Non altrettanto ci sembra riguardo gli atti di amministrazione per i quali non viene richiesto l'estremo della gravità del provvedimento, mentre atti di amministrazione possano occorrere con molta frequenza.

Non scevro d'inconvenienti appare inoltre il secondo comma il quale così dispone « Qualora sul carattere della lontananza o dell'impedimento del padre *sorgano dubbi*, la madre deve farsi previamente autorizzare dal giudice tutelare a sostituire il padre per poter compiere gli atti preveduti nel precedente comma.

Ma chi sarà giudice del carattere della lontananza o dell'impedimento del padre all'effetto per l'intervento del giudice tutelare?. Quali le conseguenze specialmente di fronte ai terzi per gli atti di amministrazione se alla moglie il carattere della lontananza e dell'impedimento è stato ritenuto duraturo mentre non lo era?.

Ciò posto sembrerebbe opportuno, finchè il carattere della lontananza o dell'impedimento non venga ufficialmente

riconosciuto, che la moglie, per i provvedimenti gravi sia in materia di vigilanza e di educazione che di amministrazione debba essere sempre autorizzata dal giudice tutelare indipendentemente dal dubbio sulla durata della lontananza.

Riguardo i poteri di rappresentanza e di amministrazione del padre esercente la patria podestà, tanto il progetto (articolo 373) quanto il Codice (art. 224) dopo avere enumerato vari atti in cui occorre l'autorizzazione dell'autorità tutoria, usano l'espressione «*altre obbligazioni eccedenti i limiti della semplice amministrazione*». Per quanto il progetto enumeri specificatamente molti altri atti in più del codice, sembrerebbe opportuno, o togliere tale espressione ed includere tassativamente tutti gli altri atti che si ritenessero eccedenti la semplice amministrazione, cosa non facile oppure precisare il significato dell'espressione.

Fra gli atti poi pei quali occorre l'autorizzazione, il progetto enumera anche l'*accettazione* di eredità, donazioni e legati soggetti a pesi e condizioni, senza però far cenno del beneficio d'inventario disposto dall'art. 926, del codice per l'accettazione delle eredità. Per quanto del beneficio dell'inventario, si avesse a parlare in materia di successione nella quale il codice ripete il precetto e per quanto ad una accettazione con tale beneficio possa provvedere il giudice tutelare di cui secondo il progetto occorre l'autorizzazione anche per l'accettazione delle eredità, autorizzazione non occorrente pel Codice, non sarebbe superfluo aggiungere il precetto del beneficio d'inventario anche nell'articolo in esame.

Invece potrebbe essere utile richiedere l'autorizzazione anche per le locazioni eccedenti il triennio e per le cessioni e le anticipazioni delle corrisposte anche nei limiti del triennio.

Ligi al nostro proposito che si confonde con quello stesso del nostro compito, ci siamo limitati a prender nota soltanto di quelle disposizioni che a nostro avviso sarebbero suscettibili di eliminazione o modificazioni.

Ma ciò non ci impedisce di tributare la dovuta lode al progetto per tutte le altre sue disposizioni in subiecta materia che costituiscono se non un rinforzamento della patria podestà molti essendo gli atti pei quali occorre l'autorizzazione del giudice tutelare, amenochè non s'intenda per rinforzamento la frequenza dell'autorizzazione, certamente una maggior tutela della prole in rapporto all'esercizio della medesima segnatamente colla istituzione del giudice tutelare e colle altre innovazioni di cui sopra.

TITOLO X.

DELLA TUTELA E DELLA EMANCIPAZIONE

Cap. I. - DELLA TUTELA DEI MINORI

(Relatore Presidente Biscaro)

Principio generale nella revisione dell'Istituto secondo il relatore è stato quello che il servizio della tutela deve essere gratuito non solo da parte del tutore e protutore ma avanti tutto da parte dello Stato. L'art. 445 però fa un'eccezione.

Per renderne poi più spedito e pratico il suo esercizio si sono concentrate nel giudice tutelare istituito presso ciascuna Pretura del Regno le funzioni e il potere del Tribu-

nale, del suo Presidente, e del Pubblico Ministero e l'eliminazione del Consiglio di famiglia colla limitata cooperazione dei prossimi parenti ed affini negli atti più importanti che riflettono lo stato e la cura della persona del minore e il loro intervento nella formazione dell'inventario e nel rendiconto della amministrazione del tutore.

Si è estesa la costituzione della tutela anche nel caso di infermità fisica permanente del genitore che si trovi nell'impossibilità di adempiere in modo proficuo pel minore le funzioni inerenti alla patria podestà.

La nomina del tutore spetta esclusivamente al giudice tutelare trattandosi dell'interesse del minore e non quello dei parenti, salva la facoltà di nomina da parte del genitore che il giudice ritenga idoneo ed in caso di mancata nomina da parte del genitore, la scelta da parte del giudice deve cadere sulla persona più idonea fra i parenti. Si sono coordinate le disposizioni sulla tutela per quanto riguarda la cura della persona minore specialmente se povero e figlio di genitori ignoti con la legge e il regolamento sulla protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia.

Si è provveduto anche alla protezione degli interessi morali e materiali dei minori stranieri residenti nel Regno, e quando si verifichi la necessità dell'apertura della tutela anche dei minori italiani residenti all'estero. Si è attribuito al minore d'età maggiore agli anni 16, la capacità giuridica dell'emancipato per tutto ciò che concerne la locazione del suo lavoro o di servizi domestici o l'impiego e l'amministrazione dei beni disposti a suo favore per intraprendere l'esercizio di un impiego, professione od arte e la facoltà di far suoi in tutto o in parte i lucri che esso ritrae dall'esercizio della milizia, di un impiego, professione od arte.

Nell'inventario del patrimonio del minore si sono

compresi anche quei beni che per volontà del disponente donante o tutore sono sottratti all'amministrazione del tutore perchè questi sia in grado di avere esatta notizia della consistenza di tali beni onde averne norma nel migliore adempimento del proprio ufficio nell'interesse del minore. Si è provveduto ad una più rigorosa cautela dei beni mobiliari.

Si è istituito una distinzione particolareggiata fra gli atti di ordinaria amministrazione e quelli di straordinaria amministrazione con speciale riguardo allo stato del minore e dei terzi.

Si è riconosciuto la opportunità di far funzionare i comitati di patronato dei minori o in loro mancanza la Congregazione di Carità o altro istituto di pubblica assistenza come organi locali di vigilanza e di informazione a disposizione del giudice tutelare per quanto riguarda l'esercizio della tutela.

Si è data facoltà al giudice tutelare di rimuovere il tutore pel quale l'ufficio sia troppo gravoso o per abuso dei suoi poteri e per inettitudine.

Si sono dettate nuove norme pel rendimento del conto alla cessazione della funzione del tutore.

Si è disposto la *esenzione della tassa di bollo e registro* per tutti gli atti della procedura della tutela e infine si è soppresso il titolo XI. del Codice Civile. « Dei registri della tutela dei minori e degli interdetti » e delle cura degli emancipati ed inabilitati » perchè le relative disposizioni in esso contenute si trovano già incluse fra quelle di ciascun istituto giuridico al quale si riferiscono e sono state coordinate colle altre che anche riguardo a detti registri sono contenute nel titolo « Degli atti dello Stato Civile ». La materia di questi titoli decimo è stata trattata con tanta

estensione e precisione da consentire ben poche osservazioni. Una fra queste riguarda l'art. 440, che al N. 5 pel quale il tutore non può senza la autorizzazione del giudice tutelare accettare eredità o rinunciarvi, accettare legati o donazioni soggetti a pesi e condizioni, procedere a divisioni e promuovere i relativi giudizi e al n. 6 far contratti di locazione di immobili eccedenti il novennio e che in ogni caso vadano a scadere oltre un anno dalla maggior età.

A tale proposito richiamiamo ciò che abbiamo notato riguardo l'art. 373 relativo all'esercizio della patria podestà. L'art. 446 che dà facoltà al giudice tutelare d'imporre al tutore la prestazione di una cauzione ha in parte aggravato il rigore del corrispondente articolo 292 codice che ne esonerava l'avo paterno e materno ed in parte attenuato col sostituire all'obbligo assoluto della cauzione la facoltà nel giudice tutelare d'imporgla. — Tenuto conto che all'ufficio di tutore viene nominata la persona più indicata, anche la semplice facoltà d'imporre la cauzione sembra un po' grave specialmente se non accompagnata anche dalla facoltà della persona designata, di rinunciare alla tutela.

D'altra parte o la persona designata non può prestarla e allora la facoltà del giudice rimane senza effetto. O è in grado di prestarla e in tal caso gli eventuali pericoli della mancanza di cauzione sono sempre minori. — L'imposizione di una cauzione ad ogni modo poi mentre non aumenta certo il prestigio del tutore, può allontanare talvolta dall'ufficio le persone più idonee che si rifiutino dal prestarle anche per un sentimento di dignità.

L'articolo 447 pel quale il tutore che impiega a proprio vantaggio i capitali del minore o li tiene infruttiferi è tenuto verso il minore agli interessi civili, oltre agli eventuali danni o viene implicitamente a riconoscere che il tutore

possa impiegare a proprio vantaggio i capitali del minore colla semplice sanzione degli interessi civili e dei danni, viene a riconoscere cioè atti poco corretti e ciò non si deve ammettere o, è superfluo, in quanto ove ne venga riconosciuta la scorrettezza il fatto rientra nel campo generico della mancanza del tutore ai propri doveri e allora il fatto trova sua sanzione nel successivo articolo 447 pel quale il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza di un padre di famiglia e risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato dalla violazione dei propri doveri e per l'art. 453 che riguarda la rimozione e la sospensione del tutore.

* * *

Per l'art. 457 l'azione di rendiconto e l'azione di responsabilità si prescrivono nel termine di tre anni dalla *notificazione* del decreto indicato nell'articolo precedente e se la tutela cessi prima che il minore sia diventato maggiore, il termine decorre dal compimento della maggiore età. Passi la disposizione se il conto non sia stato presentato dopo l'invito a presentazione. Ma se il conto sia stato presentato, sarebbe opportuno che l'art. 456 prescrivesse al giudice tutelare un termine sia per l'approvazione che per la disapprovazione e per la notifica del relativo decreto al tutore. Altrimenti, e ciò non sembra giusto, l'azione di rendiconto, se la tutela cessa prima che il minore sia diventato maggiore, potrebbe durare per troppo lungo tempo.

Cap. II. - DELLA EMANCIPAZIONE

(Relatore G. Galgano)

Riguardo tale capo ci troviamo d'accordo con quei commissari che ne avevano proposto la soppressione. Ciò a nostro avviso non perchè anche un minore di anni 21 non possa essere in grado di governarsi da sè, come nella cura della propria persona, anche in quella dei suoi interessi; ma perchè la distinzione fra il sapere provvedere in vari gradi cioè più o meno convenientemente ai propri interessi non ha a nostro avviso ragione di essere.

Per noi anzi il minore che si trova in grado di essere emancipato non solo vale un maggiorenne, ma vale quasi sempre di più; perchè alla emancipazione di un minore si pensa solo nei casi in cui egli sia dotato di qualità che lo parifichino ad un maggiorenne normale, mentre molte volte anche il maggiorenne senza essere meritevole di inabilitazione vale molto meno di un minore degno di emancipazione.

Quindi per noi questo minore avrebbe sempre potuto essere considerato e dichiarato maggiorenne ben inteso quando concorra l'estremo della opportunità.

La soppressione del capo in esame era poi tanto più giustificata in quanto la dichiarazione di maggior età di un minore è contemplata nel penultimo comma dell'articolo 4, del progetto, come pure la revoca della dichiarazione.

Abbiamo detto che la distinzione fra il sapere e il non sapere provvedere convenientemente ai propri interessi all'effetto della corrispondente distinzione fra atti non eccedenti la semplice amministrazione e quelli eccedenti non ha

ragione di essere e ciò non solo perchè la capacità di una persona a provvedere ai propri interessi se è sufficiente per gli atti di semplice amministrazione lo è anche per gli atti che la eccedono; ma anche perchè molti atti della così detta semplice amministrazione richiedono maggior capacità di quelli, che la eccedono ed anche perchè vari atti della così detta semplice amministrazione possono avere conseguenze più gravi di altri atti che la eccedono, come ad esempio una locazione novennale. In materia di emancipazione poi non ci sembra abbastanza giustificata la disposizione dell'articolo 462 corrispondente del resto all'articolo 310 Codice pel quale il minore è *di diritto* emancipato col matrimonio. È vero che per l'articolo 104, al matrimonio di un minorenni occorre il consenso del genitore che esercita la patria potestà o quello del tutore; ma altra è la capacità al matrimonio altra quella di saper provvedere ai propri interessi, sia pure riguardo gli atti di semplice amministrazione.

Inoltre il consenso non sempre dipende dal genitore o dal tutore; poichè in caso di rifiuto il matrimonio può essere per l'articolo 106 autorizzato dal procuratore generale presso la Corte d' Appello.

E poi vi possono essere ragioni speciali di vario genere perchè il genitore o il tutore dia il consenso al matrimonio di un minorenni, anche senza il concorso della sua capacità ad atti sia pure di semplice amministrazione. Tanto è vero che il matrimonio può essere autorizzato per l'uomo compiuti gli anni 14 e la donna *dodici* (articolo 98).

E poichè per l'art. 462 il minore è *di diritto* emancipato col matrimonio senza limite di età, si potranno avere degli emancipati di anni 14 e di anni 12.

È vero anche che l'emancipazione può essere revocata per l'articolo 464 quando gli atti del minore ne dimo-

strino l'incapacità ad amministrare, ma anche la maggior età anticipata può essere revocata.

Questo articolo poi è applicabile anche al caso del matrimonio di minorenni nel quale l'emancipazione è di *diritto*?. Non sembrerebbe.

Riguardo poi l'articolo 463 non solo esiste sempre la mancanza di una linea netta di demarcazione fra atti di semplice amministrazione e quelli eccedenti; ma è da notarsi anche la differenza di dizione al riguardo in materia di patria podestà da quella della tutela e dalla emancipazione; tanto che detta linea di demarcazione appare sempre meno precisa.

Per tutte queste ragioni facciamo voti, per la soppressione di questo capo, ferma restando la dichiarazione di maggior età per i minori che ne siano meritevoli o quanto meno per la soppressione dell'articolo 462; tanto più quando si abbia presente la legge Commerciale e la gravità degli effetti derivanti dalla emancipazione per cui potrebbe aversi un minore anche di soli 12 anni, senz'altro abilitato al commercio ed esposto ai rigori della legge commerciale.

TITOLO XI.

DELL'INTERDIZIONE, DELLA INABILITAZIONE E DELLA INFERMITÀ DI MENTE IN GENERALE

(Relatore Prof. Galgano)

Cap. I.

DELL'INTERDIZIONE e della INABILITAZIONE

Ferma per l' interdizione la condizione dell' articolo 324 del Codice di *abituale infermità di mente che rende il maggiore e l' emancipato incapace di provvedere ai propri interessi*, per l' inabilitazione all' infermo di mente il cui stato non sia talmente grave da far luogo all' interdizione e al prodigo (art. 339 Cod.), si è sostituito la dizione seguente:

« Il maggiore di età che pur non essendo incapace
« di provvedere ai propri interessi abbia per abituale infer-
« mità di mente bisogno di assistenza per provvedervi *con-*
venientemente », aggiungendo come passibili di inabilitazio-
ne, ai prodighi, coloro che per abuso abituale di bevande
alcooliche o di stupefacenti o per vita dissoluta espongono
se e le loro famiglie a gravi pregiudizi economici (art. 467
del progetto).

Si è cambiata inoltre la dizione dell'art. 340 del co-
dice pel quale il sordomuto ed il cieco dalla nascita giunto
alla maggior età si riputeranno inabilitati di *diritto*, eccetto
che il Tribunale li abbia dichiarati atti a provvedere alle
cose proprie sostituendola (ultimo comma dello stesso 467)
con la seguente « possono infine essere inabilitati i sordo-

« muti e i ciechi dalla nascita che non abbiano ricevuto
« una rieducazione sufficiente ».

In relazione a quanto si è detto a proposito della emancipazione, la distinzione fra capacità e incapacità assoluta e capacità e incapacità relativa non ci persuade; quindi anche per coloro che secondo il progetto sarebbero passibili di inabilitazione, si dovrebbe adottare per quanto riguarda l'amministrazione delle loro cose, le stesse misure che per i passibili d'interdizione, ferma l'eccezione per i sordomuti e ciechi dalla nascita che abbiano ricevuto una rieducazione sufficiente.

Riguardo i pochi articoli di questo capo suscettibili di qualche considerazione, troviamo opportuno per l'economia del giudizio l'articolo 470 pel quale sull'istanza d'interdizione può essere pronunciata sentenza di semplice inabilitazione e viceversa.

Non risulta chiara la ragione per cui a differenza dell'art. 836 proc. civ. pel quale la domanda d'interdizione o d'inabilitazione è fatta con ricorso al Tribunale Civile nella cui giurisdizione *ha domicilio* la persona contro la quale è proposta, per l'articolo 473 del progetto, la domanda debba in *primo luogo* essere proposta avanti il Tribunale nella cui giurisdizione la persona *ha la residenza* e se questa non sia conosciuta *il domicilio* e se questo sia igno'o, *la dimora*.

Anzi tutto sembra, ove si voglia stabilire fra tutti questi tre luoghi una graduatoria, che la preferenza dovesse essere data *al domicilio*; poichè il provvedimento è preso non per la cura della persona, ma per l'amministrazione dei beni e il domicilio è appunto la sede principale degli affari della persona.

In secondo luogo perchè la residenza per sè stessa non offre, quando non sia accompagnata dal domicilio, alcun ele-

mento per giustificare il provvedimento, dal momento che sede degli affari è il domicilio.

Ciò dicasi a più forte ragione della dimora.

Che se nè il domicilio, nè la residenza siano noti, allora pare manchi ogni ragione e utilità del provvedimento; poichè la dimora o è sede anche degli interessi e allora si converte anche in domicilio; o non lo è e allora il provvedimento non ha nè ragione nè utilità.

Riguardo l'art. 474 che dispone, in pendenza del giudizio di inabilitazione, la nomina di un curatore provvisorio per l'assistenza dell'inabilitando negli atti eccedenti la semplice amministrazione, si richiama quanto più sopra si è detto. Ciò tanto più che, come si è visto la domanda d'inabilitazione può dar luogo ad una sentenza d'interdizione.

Giusto l'art. 477 che prescrive l'esame da parte di uno o più medici. Solo si osserva riguardo l'ultimo comma pel quale all'esame si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 495 che riguarda l'esclusione dalla nomina di perito di alcune categorie di persone, che la disposizione dovrebbe far parte dell'art. 477 e dell'art. 495 il richiamo all'art. 477.

* * *

L'ultimo comma dell'art. 481 pel quale il Tribunale può stabilire con la sentenza d'inabilitazione che l'inabilitato non possa compiere determinati atti non eccedenti la semplice amministrazione senza l'autorizzazione del giudice tutelare a norma dell'art. 463 comma secondo giustifica sempre più la nostra opinione che anche gli atti così detti di semplice amministrazione possono avere effetti dannosi come quelli che la eccedono e perciò la distinzione non appare opportuna.

Giusta la disposizione dell' art. 486 pel quale a modificazione degli articoli 335 - 341 del codice, gli atti compiuti dall' interdetto dopo la sentenza d' interdizione o di inabilitazione o dopo la nomina del tutore o curatore provvisorio o durante il periodo indicato nell' articolo 480 che riguarda la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione a periodo limitato, siano *annullabili e non nulli di diritto* e l' annullamento non possa essere pronunciato se l' altro contraente dimostri la sua buona fede e la mancanza di qualsiasi pregiudizio patrimoniale e morale dell' interdetto. Opportuna la disposizione dell' art. 487 pel quale pur essendo l'atto pregiudicevole all' interdetto e all' inabilitato, l' autorità giudiziaria possa qualora concorrano speciali circostanze, non annullare l'atto, ma imporre al contraente medesimo un' equa indennità.

Giustissima la disposizione del secondo comma dell' articolo 491, pel quale, in caso di revoca dell' interdizione o della inabilitazione, gli atti compiuti dopo la domanda di revoca dell' interdetto od inabilitato senza l' osservanza delle prescritte formalità si considerano validi. — Così pure quella dell' art. 492 che dichiara validi nel periodo suindicato gli atti di semplice amministrazione compiuti dall' interdetto che nel giudizio di revoca dell' interdizione sia stato invece dichiarato inabilitato.

Cap. II. - DELLA INFERMITÀ DI MENTE IN GENERALE

In questo capo il progetto prendendo le mosse della legge 14 Febbraio 1904 sui manicomi e sugli alienati vi ha trasportato integrandole e modificandole le norme della legge medesima che attengono più direttamente alla capacità di

essi ed al regolamento legislativo dei loro atti ed ha governato gli atti degli altri infermi di mente e così pure quelli compiuti in uno stato di turbamento mentale dipendente da qualsiasi causa ed anche del tutto passeggero.

Così nell' articolo 493 il Tribunale col provvedimento con cui autorizza in sede definitiva la custodia di una persona affetta da malattia mentale in un manicomio o altro istituto di cura o presso la propria famiglia, può nominare un tutore provvisorio a norma dell' art. 474 e coll' art. 495 nel caso di cui all' art. precedente, il giudice tutelare promuove i provvedimenti che convenga adottare in conformità delle disposizioni contenute nel capo precedente.

Mentre l' art. 336 del Codice contempla soltanto gli atti anteriori all' interdizione e li dichiara *annullabili* se la causa di interdizione sussisteva al tempo in cui avevano luogo gli atti medesimi e semprechè o per la qualità del contratto o per il grave pregiudizio che ne sia derivato o ne possa derivare all' interdetto od altrimenti risulti la mala fede di chi contrattò col medesimo, l' articolo 497 del progetto contempla anche gli atti compiuti durante un perturbamento mentale dipendente da qualsiasi causa e li dichiara *annullabili* semprechè il loro autore dimostri che furono compiuti in istato d' incoscienza e che l' altro contraente ha profittato di tale stato e ciò non oltre cinque anni dalla cessazione dello stato di incoscienza.

Per l' art. 498 poi in relazione all' articolo 493, che contempla la custodia dell' infermo di mente, tali atti, non possono essere impugnati dopo la morte della persona che si trovava in istato d' incoscienza se non quando consti che l' altro contraente ha profittato di tale stato e inoltre siasi promossa l' interdizione prima della morte o sia stata autorizzata in via definitiva la custodia della persona o la prova

dello stato d' incoscienza risulti dall'atto stesso che viene impugnato; mentre per l' art. 337 del codice dopo la morte di un individuo, gli atti da esso fatti non possono essere impugnati per infermità di mente se non quando o siasi promossa l' interdizione prima della morte di esso o la prova della infermità risulti dall'atto stesso che viene impugnato.

Ferrara - Febbraio 1932 - X

SINDACATO AVVOCATI E PROCURATORI

Avv. Cav. Uff. GIULIO RIGHINI

COMMISSIONE REALE AVVOCATI

On. Avv. Comm. ALBERTO VERDI

COMMISSIONE REALE PROCURATORI

Avv. Comm. RENZO RAVENNA

Avv. Comm. GIORGIO TONI

Avv. ARMANDO REMY

Avv. Cav. GIAMBATTISTA CREMA

Avv. Cav. ENRICO LEVI

Avv. ANTONIO CAPUTO

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

C
4473

MSR51094 Bis